

Aviva Capitale Futuro

Contratto di assicurazione a Vita Intera
a Premio unico Multiramo:
Unit Linked e con partecipazione agli utili

Tariffa U01N

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È FORMATA:

- dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
- dalle Condizioni di assicurazione;
- dall'Informativa sul trattamento dei dati personali;
- dal modulo di Proposta-certificato in fac-simile.



Polizze Vita “dormienti”

In seguito ai diversi interventi di IVASS in materia riportiamo di seguito i “consigli per i consumatori”

Le polizze vita “dormienti” sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell'assicurato della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza o di polizze che, giunte alla scadenza, non sono state rimosse dagli interessati per vari motivi.

Il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni”.

Di seguito alcuni consigli per evitare il fenomeno delle polizze vita dormienti:

1. Se stipuli una polizza vita per proteggere il tuo futuro o quello dei tuoi cari, informa i tuoi familiari - o coloro ai quali intendi destinare le somme - dell'esistenza del contratto e dell'impresa con la quale è stato concluso.
2. Per essere certo che le somme derivanti dalle coperture assicurative siano effettivamente rimosse in un futuro, presta attenzione alla designazione dei beneficiari. **È importante designare i beneficiari nominativamente avendo cura di indicare anche i relativi dati anagrafici (luogo, data di nascita e codice fiscale)** evitando il ricorso a formulazioni generiche quali, ad esempio, “eredi legittimi o testamentari, figli nati e/o nati, coniuge o coniuge al momento del decesso”.
3. **Fornisci tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari in caso di decesso e/o a scadenza (indirizzo, recapito telefonico e e-mail) ricordandoti di aggiornarle in caso di variazioni.**
4. Se non vuoi portare a conoscenza i beneficiari dell'esistenza della polizza, informane un soggetto terzo che si attivi al verificarsi dell'evento assicurato. In aggiunta è possibile comunicare all'impresa, nel caso di specifiche esigenze di riservatezza, i dati necessari per l'identificazione (**nome, cognome, denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzi e recapito telefonico**) di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato.

Assicurazione Vita Intera a Premio Unico Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Impresa di Assicurazione: Aviva Life S.p.A.

Prodotto: Aviva Capitale Futuro – Tariffe U01N

Contratto Multiramo (Ramo Assicurativo I - III)

Data di aggiornamento: 31/10/2019
Il Dip aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa di Assicurazione.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Aviva Life S.p.A. via A. Scarsellini, n. civico 14; CAP 20161; città Milano; tel: +39 02 2775.1; sito internet: www.aviva.it; PEC: aviva_life_sp@legalmail.it.

Aviva Life S.p.A., Impresa di assicurazione del Gruppo Aviva, ha sede legale e direzione generale in via A. Scarsellini, 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 800.11.44.33 – sito internet: www.aviva.it

Indirizzi di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com
- PEC: Aviva_life_sp@legalmail.it

Aviva Life S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19305 del 31/3/1992 (Gazzetta Ufficiale nr. 82 del 07/04/1992). Iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00103.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Life S.p.A. è pari a Euro 27.404.925,00, di cui il capitale sociale ammonta a Euro 25.480.080,00 e le riserve patrimoniali a Euro 21.103.433,00.

L'Indice di solvibilità di Aviva Life S.p.A. calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio di Aviva Life S.p.A. stessa è pari al 140%.

L'Indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 262%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito www.aviva.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Le prestazioni del presente Contratto sono collegate sia ai risultati di una Gestione separata denominata "LIFIN" sia ai risultati di un Fondo interno assicurativo denominato "CU NEW TAURUS", scegliendo una tra le 4 Combinazioni predefinite proposte da Aviva alle quali corrispondono una diversa percentuale di allocazione tra la Gestione separata e il Fondo interno assicurativo. Le Combinazioni predefinite previste per il presente Contratto, sono le seguenti:

COMBINAZIONE PREDEFINITA	RIPARTIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO
AVIVA PRUDENTE	60% LIFIN – 40% CU NEW TAURUS
AVIVA BILANCIATA	50% LIFIN – 50% CU NEW TAURUS
AVIVA DINAMICA	40% LIFIN – 60% CU NEW TAURUS
AVIVA AGGRESSIVA	20% LIFIN – 80% CU NEW TAURUS

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato, Aviva liquida ai Beneficiari il Capitale caso morte, pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Il Capitale maturato è calcolato da Aviva come somma algebrica dei seguenti importi:

- a) il Capitale maturato relativo alla Gestione separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva, eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva;
- b) le eventuali Parti di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione separata, entrambe effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva;
- c) le somme riportate ai due precedenti punti vengono diminuite delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva;
- d) il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva.

Il Capitale caso morte è pari al Capitale maturato, calcolato come sopra descritto, aumentato della Maggiorazione caso morte calcolata da Aviva moltiplicando il Capitale maturato stesso per la percentuale indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI MAGGIORAZIONE
Fino a 40 anni	30,00%
Da 41 a 54 anni	20,00%
Da 55 a 64 anni	10,00%
Oltre 64 anni	2,00%

La Maggiorazione caso morte non può comunque superare l'importo di Euro 100.000,00.

OPZIONI CONTRATTUALI

SWITCH

Trascorsi sei mesi dalla Data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del Capitale maturato tra la Gestione separata e il Fondo interno assicurativo scegliendo una diversa Combinazione predefinita tra quelle disponibili nel presente Contratto.

È consentito al massimo 1 Switch per ogni annualità del Contratto.

Il Contraente dovrà indicare, sull'apposito modulo, la nuova Combinazione predefinita. Aviva effettuerà lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo sulla base delle percentuali di ripartizione afferenti alla nuova Combinazione predefinita scelta dal Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione separata in vigore alla data dello Switch ed il Controvalore del Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il valore delle stesse alla data dello Switch;
- viene applicata la spesa fissa pari a Euro 20,00 (la spesa fissa non si applica ai primi due Switch effettuati nel corso del Contratto);
- viene applicata la percentuale di investimento della nuova Combinazione predefinita, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello Switch, nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo.

Per data dello Switch si intende il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Switch da parte di Aviva.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di Switch a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate. In particolare, una nuova operazione di Switch potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in Quote della precedente operazione richiesta.

OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO IN RENDITA VITALIZIA

Trascorso un anno dalla Data di decorrenza il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale di cui al paragrafo VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE della successiva sezione SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;

- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).
- d) una rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita; in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita è previsto il pagamento di un importo, se positivo, pari alla differenza tra i Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) e la somma delle rate di rendita lorde pagate.

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a Euro 3.000,00 annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Aviva si impegna ad inviare entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta le condizioni di assicurazione delle rendite di opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con evidenza dei relativi Costi effettivi e condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita nonché del regime fiscale applicabile.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita. Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.

I regolamenti della Gestione separata "LIFIN" e del Fondo interno assicurativo "CU NEW TAURUS" sono disponibili nelle condizioni di assicurazione e all'indirizzo www.aviva.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La presente forma assicurativa non copre i rischi diversi dal decesso dell'Assicurato e pertanto il presente Contratto non prevede prestazioni per eventi quali: invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata. Inoltre, il Contratto non prevede prestazioni in caso di vita dell'Assicurato o altre coperture di tipo complementare.



Ci sono limiti di copertura?

La Maggiorazione caso morte non sarà liquidata qualora il decesso dell'Assicurato:

- avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di decorrenza;
- avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di decorrenza e sia dovuto ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato consapevolmente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (Data di decorrenza);
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili, qualora il decesso sia conseguenza diretta del comportamento dell'Assicurato stesso;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi/litri;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiasesicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
 - decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro – spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio,

febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di decorrenza;
- di infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di decorrenza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia

Per tutti le liquidazioni richieste ad Aviva devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di liquidazione e ad individuare gli aventi diritto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare Aviva al numero verde 800.11.44. 33 (operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Le richieste di liquidazione possono pervenire ad Aviva:

- per il tramite del Soggetto incaricato attraverso la compilazione del "modulo di richiesta di liquidazione";
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandola direttamente ad Aviva Life S.p.A., via A. Scarsellini n. 14 – 20161 Miano – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i seguenti documenti.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra Aviva ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

- la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
- MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN completo dell'intestatario sul quale verrà effettuata la liquidazione. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
- CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;
- CONTATTO: indica un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- FATCA/CRS: occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto);
- LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del Beneficiario con lo stesso.

2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

Viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (comune, cancelleria, notaio) che dovrà riportare che: *"Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare"*:

- a. in caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it)
 - la non esistenza di disposizioni testamentarie;
 - nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- b. in caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it):

Cosa fare in caso di evento?

- che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
- occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA

I. In caso di MORTE NATURALE:

occorre presentare un certificato medico, attestante la causa del decesso.

- ##### II. In caso di MORTE VIOLENTA – infortunio, omicidio o suicidio - oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, Aviva necessita ricevere copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia Aviva stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è possibile contattare il numero verde: 800.11.44.33

Oltre alla documentazione sopra riportata, Aviva necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

- minori/interdetti;
- presenza di un procuratore;
- Beneficiario sia una società;
- Beneficiario sia un ente/ una fondazione;
- in caso di liquidazione in successione;
- in presenza di richiesta pervenuta da uno studio legale.


IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà compilare il "modulo di richiesta di liquidazione" e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto incaricato.


Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà inviare ad Aviva la seguente documentazione:


- copia di un valido documento di identità del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- copia del codice fiscale del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/esecutore/legale rappresentante con indicato l'intestatario del conto corrente bancario ed il codice IBAN;
- indicazione della professione/attività prevalente del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- indicazione F.A.T.C.A.: il Contraente o l'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Contraente o l'Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di


	<p>identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza dell'esecutore dell'operazione: dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri conferiti al procuratore per agire in nome e per conto del Contraente sia esso persona fisica sia esso persona giuridica; • indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.; • recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/esecutore/legale rappresentante; • certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato; • inoltre, in caso di richiesta di Riscatto parziale, il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare; • il Contraente/esecutore/legale rappresentante può esercitare l'opzione di conversione del capitale in rendita inviando ad Aviva una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio dell'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato ad Aviva il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente – cancelleria, notaio; • nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> - dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda la 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica; - indicazione se il Contraente o i titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.; - copia della Visura camerale o documento equipollente aggiornata.
	<p>Prescrizione</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.</p> <p>Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di assicurazione. Le imprese di assicurazione sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell'apposito Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
	<p>Erogazione della prestazione</p> <p>Aviva provvederà alla liquidazione dell'importo dovuto – verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione necessaria.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte da parte del Contraente relative all'età dell'Assicurato possono comportare la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.</p>

 <p>Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>L'importo del Premio unico viene indicato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta-certificato, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni.</p> <p>Il Premio unico viene pagato al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato; l'importo minimo e pari a Euro 30.000,00.</p> <p>Trascorsi 30 giorni dalla Data di decorrenza e possibile integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 2.500,00.</p> <p>Relativamente alla parte di Premio unico e di Versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione separata, nel caso in cui il Contraente indichi un importo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione separata LIFIN, superi l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'alta direzione di Aviva ai fini dell'emissione del Contratto in caso di Premio unico, o del pagamento del Versamento aggiuntivo, in caso di Versamento aggiuntivo.</p> <p>Il pagamento dei Premi (Premio unico e Versamenti aggiuntivi) può essere effettuato mediante:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • assegno circolare/bancario non trasferibile intestato ad Aviva Life S.p.A. o al Soggetto incaricato in qualità di intermediario autorizzato da Aviva; • bonifico bancario al Soggetto incaricato in qualità di intermediario autorizzato da Aviva; • bonifico bancario ad Aviva sul conto corrente intestato ad Aviva Life S.p.A. – codice IBAN IT 97 P 05034 01625 000000100378 – BANCO BPM.
Rimborso	Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la Data di perfezionamento e la Data di decorrenza e il Contraente abbia già effettuato il pagamento del Premio unico, Aviva restituisce al Contraente l'intero premio corrisposto.
Sconti	Il presente Contratto non prevede agevolazioni finanziarie e sconti.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il Contratto si considera perfezionato quando il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-certificato ed ha pagato il Premio unico.</p> <p>Il perfezionamento del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.</p> <p>Le prestazioni decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del Premio unico da parte di Aviva.</p> <p>Il Contratto è a vita intera, non è quindi prevista una data di scadenza. La Durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato fatto salvo il disinvestimento totale dello stesso.</p>
Sospensione	Il presente Contratto non prevede la sospensione delle garanzie.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il presente Contratto non prevede l'esercizio della revoca della Proposta-certificato in considerazione delle modalità di conclusione dello stesso.
Recesso	<p>Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di perfezionamento.</p> <p>Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto incaricato ovvero inviare ad Aviva una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato – al seguente indirizzo:</p> <p><i>Aviva Life S.p.A. via A. Scarsellini 14 20161 Milano.</i></p> <p>Aviva, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente un importo determinato come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora la richiesta di Recesso pervenga ad Aviva antecedentemente alla Data di decorrenza, il Premio unico versato; • qualora la richiesta di Recesso pervenga ad Aviva a partire dal giorno della Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> - parte del Premio unico destinata alla Gestione separata LIFIN; - parte del Premio unico destinata al Fondo interno assicurativo prescelto, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte di Aviva, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza relative al solo Premio versato nel Fondo interno assicurativo.
Risoluzione	Le coperture assicurative sono a Premio unico pertanto non è prevista la sospensione del pagamento dei premi.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto risponde a esigenze di investimento ed è rivolto ai clienti che, in funzione delle proprie conoscenze ed esperienze finanziarie e assicurative, costruiscono un portafoglio coerente con il proprio profilo di rischio/rendimento, scegliendo quanta parte del proprio capitale preservare da possibili perdite e quanta parte esporre alla fluttuazione dei mercati finanziari.</p> <p>Il prodotto si rivolge a clienti con conoscenze e/o esperienze di base dei mercati assicurativi e finanziari e una bassa tolleranza al rischio finanziario che intendono investire il proprio capitale nel medio periodo scegliendo una Combinazione piuttosto che</p>	

un'altra sulla base della propria tolleranza al rischio finanziario. Il prodotto si rivolge, inoltre ai clienti che hanno la necessità di sostentamento della propria famiglia eventualmente anche attraverso un capitale addizionale in caso di decesso dell'Assicurato.



Quali costi devo sostenere?

I Costi sono dettagliatamente riportati nella Sezione QUALI SONO I COSTI del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE. In aggiunta ai Costi ivi riportati, di seguito vengono indicati i Costi a carico del Contraente relativi all'esercizio di prerogative individuali nonché i Costi di intermediazione.

TABELLA SUI COSTI PER RISCATTO

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
1° anno	NON AMMESSO
2° anno	2,00%
3° anno	1,50%
4° anno	1,00%
5° anno	0,50%
Dal 6° anno in poi	NESSUNA PENALITÀ

Aviva ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione separata LIFIN. In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/ano un Riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione rispetto alla Gestione separata LIFIN, superi l'importo massimo di Euro 52.500.000,00 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%, limitatamente all'importo derivante dalla Gestione separata LIFIN.

TABELLA SUI COSTI PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Non sono previste spese amministrative in funzione della rateazione della rendita annua.

COSTI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI DIVERSE DAL RISCATTO E DALL'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Switch: è prevista l'applicazione di una spesa fissa di Euro 20,00 per ogni Switch successivo ai primi due effettuati nel corso del Contratto.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, nell'ultimo anno solare, è pari al 51,63%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il Capitale caso morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della Durata contrattuale, del deprezzamento del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, sia per l'applicazione delle spese di cui alla Sezione QUALI SONO I COSTI del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE e della precedente sezione QUALI COSTI DEVO SOSTENERE.

Il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è espresso in Quote: conseguentemente il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo sarà pari al numero di Quote detenute nel Fondo alla data di valorizzazione moltiplicato per il Valore unitario delle stesse alla medesima data.

L'investimento nel Fondo interno assicurativo comporta rischi connessi alle possibili variazioni negative del valore delle Quote del Fondo stesso; a sua volta, il valore delle Quote risente delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo.

In particolare, l'investimento in fondi è esposto, ai rischi collegati all'andamento dei mercati e della tipologia di attività finanziarie nei quali il portafoglio del Fondo stesso è investito.

Non esiste alcun valore minimo garantito da Aviva per la parte di prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo.

Per la parte di capitale investita nella Gestione separata, Aviva garantisce la conservazione del Capitale maturato riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del contratto.

Ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto, il Capitale maturato viene rivalutato da Aviva. Il Rendimento finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata "LIFIN" nell'esercizio costituito

dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della Data di decorrenza del Contratto diminuito di una Commissione di gestione pari all'1,30% su base annua. La misura annua di rivalutazione coincide con il Beneficio finanziario.

Al fine di garantire la conservazione del Capitale maturato, nel caso in cui il Rendimento finanziario della Gestione separata non consenta ad Aviva di trattenere interamente la Commissione di gestione, quest'ultima verrà opportunamente ridotta fino all'eventuale azzeramento; la differenza non trattenuta (di seguito Percentuale della commissione differita) tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato nello stesso anno dalla Gestione separata verrà recuperata interamente o parzialmente negli anni successivi – in funzione della capienza disponibile –.

Il Capitale maturato rivalutato ad un determinato anniversario è calcolato come somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale maturato alla ricorrenza precedente, aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali Parti di capitale derivanti da Versamenti aggiuntivi e da operazioni di Switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua;
- la somma dei due punti precedenti e diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la successiva data di ricorrenza annua.

La Rivalutazione annua viene riconosciuta al netto delle eventuali Commissioni differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione

RISCATTO TOTALE

Il valore di Riscatto totale è pari al Capitale maturato, calcolato da Aviva come somma algebrica dei seguenti importi:

- a) il Capitale maturato relativo alla Gestione separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva, ulteriormente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva;
- b) le eventuali Parti di Capitale investite nella Gestione separata, tramite Versamenti aggiuntivi o operazioni di Switch effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva;
- c) la somma riportata ai due precedenti punti viene diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata, tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva;
- d) il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva.

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto di cui alla TABELLA SUI COSTI PER RISCATTO della precedente sezione QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?, determinate sulla base dell'anno di richiesta del riscatto stesso.

RISCATTO PARZIALE

Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale.

L'importo del Riscatto parziale, liquidato da Aviva al Contraente, è ottenuto attraverso il disinvestimento proporzionale – secondo la ripartizione del Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva - dalla Gestione separata e dal Fondo interno assicurativo di quanto richiesto dal Contraente.

Le penalità indicate per il Riscatto totale saranno applicate limitatamente alla parte di capitale riscattato.

Il capitale residuo investito nella Gestione separata, inteso come differenza fra il Capitale maturato nella Gestione separata stessa alla data di ricevimento della richiesta del riscatto e l'importo liquidato comprensivo delle eventuali penalizzazioni, continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza annua. La liquidazione del valore di riscatto in misura parziale e subordinata alle seguenti condizioni:

- l'importo del Riscatto parziale, calcolato al netto della tassazione prevista, risulti non inferiore a 1.200,00 Euro;

	<ul style="list-style-type: none"> il Capitale maturato residuo sulla medesima posizione dopo l'operazione di Riscatto parziale sia almeno pari a Euro 1.200,00. <p>Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di Riscatto parziale a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate. In particolare, una nuova operazione di Riscatto parziale potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.</p> <p>Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le Quote sono rappresentazione – relative al solo Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, sia per l'applicazione dei Costi previsti dal Contratto e delle eventuali penalità di riscatto.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad: Aviva Life S.p.A. via A. Scarsellini n.14 20161 Milano Numero verde: 800.114433 Fax: 02-27.75.490 e-mail: liquidazione_vita@aviva.com.</p> <p>Aviva si impegna a fornire le informazioni nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezioni della richiesta stessa.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato ad Aviva abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad Aviva.
Altri sistemi Alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Regime fiscale dei premi</p> <p>I premi versati per le assicurazioni sulla vita:</p> <ul style="list-style-type: none"> non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni; non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (Art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986). <p>Tassazione delle somme assicurate</p> <p>Come da disposizioni vigenti, le somme liquidate in caso di decesso relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita. Per i contratti di tipo "Misto", anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.</p> <p>Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:</p>
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura pari al 26%.
L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'Art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto. Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'Art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'Impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'Impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'Impresa.

I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Imposta di bollo

I rendiconti relativi al presente Contratto, ad eccezione di particolari casi previsti dalla normativa e limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo, sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo pari al 2 per mille e solo se il Contraente non è una persona fisica, con un limite massimo di Euro 14.000,00. L'imposta viene calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno ed applicata al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga, compreso il caso di recesso. L'imposta dovuta per l'anno in corso al momento della liquidazione sarà determinata con il criterio del pro-rata temporis.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- frasi in **grassetto** per indicare:
 - o casi di invalidità ed inefficacia del Contratto
 - o limitazione delle garanzie
 - o la perdita di un diritto
 - o avvertenze
- frasi **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- box rossi per indicare avvertenze sui rischi finanziari

AVVERTENZE SUI RISCHI FINANZIARI

- box blu a quadretti per fornire esempi pratici per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

CONTATTI

Assistenza clienti



Numero Verde gratuito anche da cellulare



MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa in ogni momento. Attivi subito il suo account su www.aviva.it

INDICE

COSA OFFRE IL CONTRATTO	1
Art. 1 - PRESTAZIONE	1
Art. 2 - BENEFICIARI	3
Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA	3
Art. 4 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO	5
Art. 5 - DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	5
PREMI E COSTI	6
Art. 6 - PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI	6
Art. 7 - COSTI	7
OPZIONI E COMUNICAZIONI	8
Art. 8 - OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA	8
Art. 9 - COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	8
DECORRENZA, DURATA E LIMITI	9
Art. 10 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	9
Art. 11 - PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO	10
Art. 12 - DURATA DEL CONTRATTO	10
Art. 13 - LIMITI DI ETÀ	10
Art. 14 – ESCLUSIONI E LIMITI	10
COSA PUÒ FARE IL CONTRAENTE	11
Art. 15 - DIRITTO DI RECESSO	11
Art. 16 - SWITCH	12
Art. 17 - RISCATTO	13
Art. 18 - MODIFICA DEI BENEFICIARI	15
Art. 19 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	15
Art. 20 - TRASFORMAZIONE	16
LIQUIDAZIONE	16
Art. 21 - MODALITÀ E TEMPISTICHE	16
Art. 22 - DOCUMENTI DA PRESENTARE	16
ASPETTI NORMATIVI	19
Art. 23 - FORO COMPETENTE	19
Art. 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	19
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN”	20
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO “CU NEW TAURUS”	23
GLOSSARIO	28

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AVIVA CAPITALE FUTURO (Tariffa U01N)

PREMESSA

Il presente Contratto è una combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili e un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, indica come suddividere il Capitale investito tra quote del Fondo interno assicurativo e della Gestione separata scegliendo una delle Combinazioni predefinite proposte da Aviva.

COSA OFFRE IL CONTRATTO

Art. 1 - PRESTAZIONE

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso **fermo restando le esclusioni indicate all'Art. 14 – ESCLUSIONI E LIMITI** -, Aviva liquida ai Beneficiari il Capitale caso morte, pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Il Capitale maturato è calcolato da Aviva come somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale maturato relativo alla Gestione separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva, eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva;
- le eventuali Parti di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch nella Gestione separata, entrambe effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva;
- le somme riportate ai due precedenti punti vengono diminuite delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Switch verso il Fondo interno assicurativo effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva;
- il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva.

Le modalità e la misura applicata per la rivalutazione degli importi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono riportate all'Art. 3 – RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

Il Capitale caso morte è pari al Capitale maturato, calcolato come sopra descritto, aumentato della Maggiorazione caso morte calcolata da Aviva moltiplicando il Capitale maturato stesso per la percentuale indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI MAGGIORAZIONE
Fino a 40 anni	30,00%
Da 41 a 54 anni	20,00%
Da 55 a 64 anni	10,00%
Oltre 64 anni	2,00%

La Maggiorazione caso morte non può comunque superare l'importo di Euro 100.000,00.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la Data di perfezionamento e la Data di decorrenza e il Contraente abbia già effettuato il pagamento del Premio unico, Aviva restituisce al Contraente l'intero Premio unico pagato.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di decorrenza, le percentuali indicate nella precedente tabella verranno applicate alla somma dei seguenti importi:

- per la parte di premio investita nel Fondo interno assicurativo: Controvalore del Capitale investito nel Fondo di cui alla lettera d) che precede;
- per la parte di premio investita nella Gestione separata: si considerano i Premi investiti (Premio unico più eventuali Versamenti aggiuntivi) confluiti nella Gestione separata.

Il Capitale caso morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della Durata del contratto, del deprezzamento del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, sia per l'applicazione dei Costi previsti dal Contratto riportate all'Art. 7 - COSTI.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito da Aviva per la prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione separata LIFIN, Aviva garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%.

Esempio – determinazione del capitale in caso di decesso

		VALORI IN EURO
Data di decorrenza	10/02/2019	
Data di ricevimento della richiesta di decesso	01/04/2021	
Premio unico - (50% in Gestione separata – 50% in Fondo interno assicurativo)		30.000,00
Capitale investito*		29.850,00

*Per il calcolo del Capitale investito si rimanda all'Art. 5

GESTIONE SEPARATA *		
Capitale maturato all'ultima ricorrenza annua (10/02/2021)		15.436,76
Rivalutazione del capitale tra ultima ricorrenza annua e data di ricevimento della richiesta di liquidazione	51 giorni	36,91
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A)		15.473,67

* Per calcolare il Capitale maturato è stato ipotizzato un Tasso di rendimento medio annuo della Gestione separata pari al 3%.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO		
CASO 1 - AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla Data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione		5,25
Numero delle quote del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione	2.985,00	
Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		15.671,25
CASO 2 - DIMINUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla Data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione		4,75
Numero delle quote del 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione	2.985,00	
Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		14.178,75

		VALORI IN EURO
CAPITALE CASO MORTE RELATIVO AL CASO 1		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A+B)		31.144,92
Percentuale della Maggiorazione caso morte (età dell'Assicurato 50 anni)	20,00%	
Maggiorazione caso morte (C)		6.228,98
Capitale caso morte (A+B+C)		37.373,91
CAPITALE CASO MORTE RELATIVO AL CASO 2		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione (A+B)		29.652,42
Percentuale della Maggiorazione caso morte (età dell'Assicurato 50 anni)	20,00%	
Maggiorazione caso morte (C)		5.930,48
Capitale caso morte (A+B+C)		35.582,91

Art. 2 - BENEFICIARI

Il Beneficiario ha diritto di ricevere la liquidazione della prestazione del Contratto quando si verifica l'evento assicurato. La designazione dei Beneficiari viene effettuata all'atto di sottoscrizione della Proposta-certificato.

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario in forma nominativa – avendo cura di indicare anche i relativi dati anagrafici – o in forma generica.

Nel caso di specifiche esigenze di riservatezza, è possibile inoltre designare nella Proposta-certificato un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Aviva potrà far riferimento nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato.

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto incaricato.

Per le modalità di modifica del Beneficiario si rimanda all'Art. 18 - MODIFICA DEI BENEFICIARI.

Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA

Il Capitale investito nella Gestione separata è pari alla parte di Premio unico versato, allocato nella stessa, al netto dei Costi applicati da Aviva di cui al punto 7.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI.

Aviva riconosce una Rivalutazione annua per la sola parte di Capitale investito nella Gestione separata "LIFIN", nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

A tal fine Aviva gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione separata "LIFIN", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

3.1 - Misura della Rivalutazione annua

Aviva determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della Data di decorrenza del Contratto, il Beneficio finanziario attribuito al Contratto sulla base del rendimento fatto registrare dalla Gestione separata LIFIN.

Il Rendimento finanziario, conseguito dalla Gestione separata LIFIN e preso in considerazione per la Rivalutazione annua, si riferisce all'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della Data di decorrenza, determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento della stessa.

Il Beneficio finanziario attribuito al Contratto sarà pari al Rendimento finanziario, determinato come sopra definito, diminuito della Commissione di gestione, pari all'1,30%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il Beneficio finanziario sopra definito.

Aviva garantisce la conservazione del Capitale maturato riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.

Al fine di garantire la conservazione del Capitale maturato, nel caso in cui il Rendimento finanziario della Gestione separata non consenta ad Aviva di trattenere interamente la Commissione di gestione, quest'ultima verrà opportunamente ridotta fino all'eventuale azzeramento; la differenza non trattenuta (di seguito Percentuale della commissione differita) tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato nello stesso anno dalla Gestione separata verrà recuperata interamente o parzialmente negli anni successivi – in funzione della capienza disponibile –.

Alla ricorrenza annuale del Contratto viene determinato l'eventuale importo da recuperare negli anni successivi (Commissione differita) pari alla somma dei seguenti importi:

- il Capitale maturato alla ricorrenza annua precedente moltiplicato per la Percentuale della commissione differita;
- le eventuali Parti di capitale derivanti da eventuali Versamenti aggiuntivi e da operazioni di Switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna moltiplicata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua, per la Percentuale della commissione differita;
- la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna moltiplicata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la successiva data di ricorrenza annua, per la Percentuale della commissione differita.

3.2 - Modalità di rivalutazione del capitale

Ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto:

- il Capitale maturato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Aviva, della riserva matematica accantonata a tale data;
- l'aumento del Capitale maturato viene comunicato al Contraente.

Ad ogni ricorrenza annua della Data di decorrenza del Contratto, viene attribuito al Capitale l'importo dell'eventuale Rivalutazione annua. Nel caso in cui Aviva debba recuperare l'eventuale Commissione differita, al Capitale maturato verrà attribuito la Rivalutazione annua solo dopo che Aviva avrà recuperato totalmente l'eventuale Commissione differita.

L'eventuale Rivalutazione attribuita al Capitale maturato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

3.3 - Recupero delle Commissioni differite

Aviva procederà al recupero delle Commissioni Differite relative agli anni precedenti con la seguente modalità:

- nel caso in cui l'importo della Rivalutazione annua ad una determinata ricorrenza fosse inferiore alle Commissioni differite da recuperare, Aviva procederà al recupero parziale delle Commissioni differite, in funzione della capienza disponibile, al fine di garantire la conservazione del Capitale maturato; gli importi relativi alle Commissioni differite non recuperate potranno essere dedotti dalle Rivalutazioni annue successive;
- nel caso in cui l'importo della Rivalutazione annua ad una determinata ricorrenza fosse uguale o superiore alle Commissioni differite da recuperare, Aviva procederà al recupero totale delle stesse e al consolidamento al Capitale maturato dell'eventuale restante parte della Rivalutazione annua.

3.4 - Calcolo della rivalutazione del Capitale maturato

Il Capitale maturato rivalutato ad un determinato anniversario è calcolato come somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale maturato alla ricorrenza precedente, aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali Parti di capitale derivanti da Versamenti aggiuntivi e da operazioni di Switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua;
- la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la successiva data di ricorrenza annua.

La Rivalutazione annua viene riconosciuta al netto delle eventuali Commissioni differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate.

Per la determinazione della Prestazione in caso di decesso, del valore di riscatto o in caso di Switch in uscita dalla Gestione separata, il Capitale maturato relativo alla Gestione separata e le eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata stessa vengono rivalutate pro-rata sulla base della misura di rivalutazione annua applicata ai Contratti con anniversario nello stesso mese in cui viene effettuata l'operazione.

In caso di decesso e in caso di riscatto non viene recuperata l'eventuale Commissione differita.

Esempio – calcolo della Rivalutazione annua e della Commissione differita

Premio unico corrisposto - Euro	30.000,00				
Percentuale Gestione Separata	50%				
Premio investito in Gestione Separata – Euro	14.925,00				
	1° ricorrenza annua	2° ricorrenza annua	3° ricorrenza annua	4° ricorrenza annua	5° ricorrenza annua
Rendimento medio annuo della Gestione separata (*)	0,95%	1,10%	1,30%	1,50%	2,00%
Commissione di gestione prevista	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
Commissione di gestione applicata	0,95%	1,10%	1,30%	1,30%	1,30%
% commissione differita dell'anno da recuperare	-0,35%	-0,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Commissioni differite dell'anno da recuperare	-52,24	-29,85	0,00	0,00	0,00
Rivalutazione maturata nell'anno di riferimento	-	-	-	29,85	104,48
Commissione differita recuperata	-	-	-	29,85	52,24
Commissione differita da recuperare negli anni successivi	-52,24	-82,09	-82,09	-52,24	0,00
Rivalutazione annua riconosciuta al Contraente	-	-	-	-	52,24
Capitale assicurato	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.977,24

(*) I tassi di rendimento medio hanno un fine meramente esemplificativo del meccanismo di applicazione delle Commissioni di gestione e non impegnano in alcun modo Aviva.

Art. 4 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è espresso in Quote.

Il Valore delle quote del Fondo interno assicurativo "CU NEW TAURUS" è determinato giornalmente da Aviva, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Fondo interno assicurativo.

Il Valore delle quote è pubblicato giornalmente nel sito internet di Aviva all'indirizzo www.aviva.it.

Il Valore delle quote è pubblicato al netto della Commissione di gestione applicata da Aviva, secondo le modalità e nella misura riportata nel Regolamento del Fondo interno assicurativo.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il Valore delle quote del Fondo interno assicurativo, Aviva considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti condizioni di assicurazione, il Valore delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è pari al numero di Quote detenute alla data di valorizzazione moltiplicato per il Valore unitario delle stesse alla medesima data.

Art. 5 - DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Il Capitale investito è pari al Premio unico e agli eventuali Versamenti aggiuntivi pagati diminuiti dei Costi applicati da Aviva di cui all'Art. 7 – COSTI.

Il Capitale investito nel Fondo interno assicurativo è espresso in Quote dello stesso. Ai fini della determinazione del numero di Quote si procede come segue:

- il Premio unico viene:
 - diminuito del caricamento applicato da Aviva di cui al punto 7.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI;
 - diviso per il Valore della quota del Fondo interno assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del Premio unico da parte di Aviva;
- gli eventuali Versamenti aggiuntivi vengono:
 - diminuiti del caricamento applicato da Aviva di cui al punto 7.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI;

- divisi per il Valore della quota del Fondo interno assicurativo del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte del Soggetto incaricato, del “modulo per versamenti aggiuntivi e/o sostituzione” fatto salvo il mancato ricevimento del Versamento aggiuntivo da parte di Aviva.

Per quanto riguarda il Capitale investito nella Gestione separata, Aviva investe i Premi versati (Premio Unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi), al netto del caricamento di cui al punto 7.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI il secondo giorno di Borsa aperta successivo:

- alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del Premio unico da parte di Aviva;
- alla data di ricevimento del “modulo per versamenti aggiuntivi e/o sostituzione” da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del Versamento aggiuntivo da parte di Aviva.

Esempio – determinazione capitale espresso in Quote

Premio unico corrisposto - Euro	30.000,00
Percentuale investita in Gestione separata	50%
Percentuale investita in Fondo interno assicurativo	50%
Caricamento percentuale (0,50%) – Euro	150,00
Premio investito in Gestione separata	14.925,00
Premio investito in Fondo interno assicurativo	14.925,00
Capitale investito	29.850,00

PREMI E COSTI

Art. 6 - PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

L'importo del Premio unico viene indicato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta-certificato, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni.

Il Premio unico viene corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato; l'importo minimo è pari a Euro 30.000,00.

A seguito del pagamento del Premio unico, Aviva trasmette la “lettera contrattuale di conferma”.

Il Premio unico, al netto dei Costi riportati al punto 7.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI, verrà investito nella Gestione separata LIFIN e nel Fondo interno assicurativo CU NEW TAURUS in base alla Combinazione predefinita scelta dal Contraente. Il Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, indica come suddividere il Capitale investito tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo scegliendo tra una delle quattro Combinazioni predefinite proposte da Aviva in base alla propria propensione al rischio ed all'orizzonte temporale dell'investimento.

Solo una delle quattro Combinazioni predefinite abbinata al Contratto sarà collegabile allo stesso.

Le Combinazioni predefinite previste per il presente Contratto, sono le seguenti:

COMBINAZIONE PREDEFINITA	RIPARTIZIONE DEL CAPITALE INVESTITO
AVIVA PRUDENTE	60% LIFIN – 40% CU NEW TAURUS
AVIVA BILANCIATA	50% LIFIN – 50% CU NEW TAURUS
AVIVA DINAMICA	40% LIFIN – 60% CU NEW TAURUS
AVIVA AGGRESSIVA	20% LIFIN – 80% CU NEW TAURUS

Trascorsi 30 giorni dalla Data di decorrenza è possibile integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 2.500,00. Nel caso in cui decida di effettuare Versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il “modulo versamenti aggiuntivi e/o sostituzioni” disponibile presso il Soggetto incaricato.

A seguito del pagamento di un eventuale Versamento aggiuntivo Aviva trasmette la “lettera di conferma versamento aggiuntivo”.

Eventuali Versamenti aggiuntivi saranno investiti nella Combinazione predefinita in cui è allocato il Capitale maturato al momento del pagamento e verranno ripartiti tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo sulla base della ripartizione percentuale iniziale prevista dalla Combinazione e sopra riportata.

Nel presente Contratto è possibile effettuare un Versamento aggiuntivo a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate.

In particolare, il Versamento aggiuntivo potrà essere effettuato a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in Quote della precedente operazione richiesta.

Trascorsi sei mesi dalla Data di decorrenza, Il Contraente può modificare la Combinazione predefinita prescelta come riportato all'Art. 16 - SWITCH.

Relativamente alla parte di Premio unico e di Versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione separata, nel caso in cui il Contraente indichi un importo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione separata LIFIN, superi l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare:

- **sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'alta direzione di Aviva ai fini dell'emissione del Contratto in caso di Premio unico, o del pagamento del Versamento aggiuntivo, in caso di Versamento aggiuntivo;**
- **verranno applicate in caso di Riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto 17.3 - PRESIDI CONTRATTUALI.**

Il Premio Unico viene pagato al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato – se persona diversa – e viene quietanzato direttamente sulla stessa.

I Versamenti aggiuntivi vengono pagati al momento della sottoscrizione del relativo modulo.

Il pagamento dei premi (Premio unico e Versamenti aggiuntivi) può essere effettuato mediante:

- assegno circolare/bancario non trasferibile intestato ad Aviva Life S.p.A. o al Soggetto Incaricato in qualità di intermediario autorizzato da Aviva;
- bonifico bancario al Soggetto Incaricato in qualità di Intermediario autorizzato da Aviva;
- bonifico bancario ad Aviva Life S.p.A. – codice IBAN IT 97 P 05034 01625 000000100378 – BANCO BPM.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei Premi pagati, fa fede la documentazione contabile del competente istituto di credito.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi in contanti.

Art. 7 - COSTI

7.1 - Costi gravanti sui premi

Sull'importo del Premio unico e degli eventuali Versamenti aggiuntivi viene applicato un caricamento percentuale pari allo 0,50% di cui 0,40% per i Costi commerciali e di gestione e 0,10% per la Maggiorazione caso morte. Tale ultima percentuale rappresenta pertanto la quota di premio detraibile ai fini fiscali.

7.2 - Costo applicato mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata

Aviva preleva dal Rendimento finanziario della Gestione separata una Commissione di gestione pari all'1,30% annuo.

Il Costo relativo alla Maggiorazione caso morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,10% annuo ed è incluso nella Commissione di gestione di cui sopra.

La Commissione di gestione potrà essere applicata in misura ridotta o nulla al fine di garantire comunque il Tasso minimo garantito. La Commissione di gestione annua non trattenuta (Percentuale della commissione differita) verrà recuperata negli anni successivi da parte di Aviva secondo quanto riportato all'Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

7.3 - Costi gravanti sul Fondo interno assicurativo

Aviva applica al Fondo interno assicurativo una commissione di gestione su base annua pari all'1,80%.

Il Costo relativo alla Maggiorazione caso morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato è pari allo 0,10% annuo ed è incluso nella Commissione di gestione di cui sopra.

La Commissione di gestione viene trattenuta giornalmente da Aviva ed incide pertanto sul Valore delle quote del Fondo interno assicurativo, che viene pubblicato al netto di tale costo.

Il Fondo interno assicurativo non prevede alcuna commissione di performance.

7.4 - Costi di Switch

È prevista una spesa fissa di 20,00 Euro per ogni operazione di Switch. La spesa fissa non si applica ai primi due Switch effettuati nel corso della Durata del contratto.

La spesa fissa viene prelevata dalla Gestione separata e dal Fondo interno assicurativo in proporzione alla ripartizione percentuale del Capitale maturato tra Gestione separata e Fondo interno assicurativo risultante al momento della richiesta.

7.5 - Costi di riscatto

I Costi applicati in caso di Riscatto totale e parziale sono riportati all'Art. 17 - RISCATTO.

OPZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 8 - OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA

Trascorso un anno dalla Data di decorrenza, il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile liquidabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), liquidabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa);
- d) una rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione liquidabile fino a che l'Assicurato sia in vita; in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dell'erogazione della rendita è prevista la liquidazione di un importo, se positivo, pari alla differenza tra i Premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) e la somma delle rate di rendita lorde liquidate.

La conversione del valore di Riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Aviva si impegna a trasmettere entro venti giorni dalla data della richiesta di conversione le condizioni contrattuali di tutte le opzioni esercitabili in caso di riscatto, con evidenza dei relativi Costi effettivi, condizioni economiche nonché del diverso regime fiscale applicato che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita. Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.

Art. 9 - COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

9.1 – Comunicazioni di Aviva

ALLA DECORRENZA

A seguito del pagamento del Premio unico, Aviva trasmette al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di decorrenza, la "lettera contrattuale di conferma" contenente le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il premio pagato e il Premio investito alla Data di decorrenza;
- la data di incasso del Premio e la Data di decorrenza (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore della quota del Fondo interno assicurativo);
- il Capitale investito nella Gestione separata e quello nel Fondo interno assicurativo;
- relativamente al Capitale investito nel Fondo interno assicurativo:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle quote al quale è avvenuto l'acquisto.

IN CORSO DI CONTRATTO

- ESTRATTO CONTO

Entro il 31 maggio di ogni anno Aviva trasmette al Contraente l'"estratto conto annuale" della posizione assicurativa contenente le informazioni previste dalla normativa in vigore.

Aviva comunica per iscritto al Contraente in occasione dell'invio dell'"estratto conto annuale" della posizione assicurativa o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente al perfezionamento del Contratto stesso.

- **VERSAMENTO AGGIUNTIVO**

A seguito del pagamento di un Versamento aggiuntivo Aviva trasmette al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una comunicazione denominata “lettera di conferma versamento aggiuntivo”, con la quale si forniscono le seguenti informazioni:

- la conferma dell’avvenuto ricevimento del Versamento aggiuntivo da parte di Aviva;
- la data di incasso e di investimento del Versamento aggiuntivo (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore della quota del Fondo interno assicurativo);
- il Versamento aggiuntivo effettuato e il Premio investito alla data di investimento;
- il Capitale investito nella Gestione separata e quello nel Fondo interno assicurativo;
- relativamente al Capitale investito nel Fondo interno Assicurativo:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle quote al quale è avvenuto l’acquisto.

- **SWITCH**

Aviva informa il Contraente dell’avvenuto Switch trasmettendo entro 30 giorni dalla data dello stesso, una “Lettera informativa dello Switch”, che contiene le seguenti informazioni:

- la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il Capitale maturato nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo alla data dello Switch;
- relativamente al Fondo interno assicurativo:
 - il numero di Quote vendute ed acquistate;
 - il Valore delle.

- **PERDITA DEL VALORE DELLE QUOTE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO**

Aviva si impegna a trasmettere una comunicazione al Contraente qualora il Controvalore delle Quote complessivamente detenute dallo stesso nel Fondo interno assicurativo si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare dei Premi versati ed allocati nel Fondo interno assicurativo, tenuto conto di eventuali Riscatti parziali o Switch effettuati, ed a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Le eventuali comunicazioni sono effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.

9.2 - Comunicazioni del Contraente

Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente ad Aviva, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Aviva Life S.p.A. – via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano (Italia), anche al Soggetto incaricato presso cui è appoggiato il Contratto.

Aviva fornisce riscontro a ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni di assicurazione, all’esistenza o all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

9.3 – Sito internet

Sul sito www.aviva.it, è disponibile un’area clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l’apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il Contraente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso. Tramite l’area clienti il Contraente può consultare ad esempio le condizioni di assicurazione, l’ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

Il Contraente potrà richiedere di ricevere le comunicazioni previste nel corso della durata contrattuale in formato elettronico tramite l’area clienti del sito www.aviva.it.

DECORRENZA, DURATA E LIMITI

Art. 10 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto di sottoscrizione il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione ad Aviva, comprensiva del domicilio laddove trasferito all'estero.

Art. 11 - PERFEZIONAMENTO E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera perfezionato quando il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-certificato ed ha versato il Premio unico.

Il perfezionamento del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.

Le prestazioni di cui all'Art. 1 - PRESTAZIONE, decorrono dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del Premio da parte di Aviva. Aviva provvederà alla conferma della Data di decorrenza e dell'entrata in vigore del Contratto con la trasmissione della "lettera contrattuale di conferma" al Contraente.

Art. 12 - DURATA DEL CONTRATTO

La Durata del contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione prevista - è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

Il Contratto si estingue al verificarsi dei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale.

Art. 13 - LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato, alla Data di decorrenza, ha un'età compresa tra 18 anni (età anagrafica) e 90 anni (età assicurativa).

È possibile effettuare Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento di pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età massima pari a 90 anni (età assicurativa).

L'età assicurativa è calcolata dalla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori ai 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno uguali o superiori ai 6 mesi.

Esempio - determinazione dell'età assicurativa

ETÀ ANAGRAFICA	ETÀ ASSICURATIVA
30 anni, 5 mesi e 20 giorni	30 anni
30 anni, 6 mesi	31 anni

Art. 14 – ESCLUSIONI E LIMITI

La Maggiorazione caso morte, descritta all'Art. 1 - PRESTAZIONE, non sarà riconosciuta qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di decorrenza;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di decorrenza e sia dovuto ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano;
 - incidente di volo, se l'Assicurato consapevolmente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di decorrenza;
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili, qualora il decesso sia conseguenza diretta del comportamento dell'Assicurato stesso;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi/litri;

- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc..);
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

In questi casi Aviva liquida, in luogo del Capitale caso morte, il Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte di Aviva.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro – spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di decorrenza;
- di infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di decorrenza.

COSA PUÒ FARE IL CONTRAENTE

Art. 15 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di perfezionamento.

Il Recesso libera il Contraente e Aviva da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto incaricato ovvero inviare ad Aviva una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato – al seguente indirizzo:

Aviva Life S.p.A.
via A. Scarsellini 14
20161 Milano.

AVIVA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente un importo determinato come di seguito riportato:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga ad Aviva antecedentemente alla Data di decorrenza, il Premio unico versato;
- qualora la richiesta di Recesso pervenga ad Aviva a partire dal giorno della Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 - parte del Premio unico destinata alla Gestione separata LIFIN;
 - parte del Premio unico destinata al Fondo interno assicurativo prescelto, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte di Aviva, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicata per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza relative al solo Premio versato nel Fondo interno assicurativo.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Esempio – premio rimborsato in caso di esercizio del diritto di Recesso

		Esempio 1 aumento del Valore delle quote	Esempio 2 diminuzione del Valore delle quote
Premio unico pagato	30.000,00		
Capitale investito	29.850,00		
Premio versato nella Gestione separata (A)	15.000,00		
Premio versato nel Fondo interno assicurativo (B)	15.000,00		
Valore delle quote alla Data di decorrenza (C)	5,00		
Numero di Quote (D)	2.985,00		
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Recesso (E)		5,25	4,75
Premio restituito in caso di recesso dopo la Data di decorrenza A+(B-(C-E)*D)		30.746,25	29.253,75

Art. 16 - SWITCH

Trascorsi sei mesi dalla Data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del Capitale maturato tra la Gestione separata e il Fondo interno assicurativo scegliendo una diversa Combinazione predefinita tra quelle disponibili nel presente Contratto riportate all'Art. 6 - PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI.

La richiesta di Switch deve essere effettuata sottoscrivendo il "modulo di versamento aggiuntivo e/o switch" disponibile presso il Soggetto incaricato.

È consentito al massimo 1 Switch per ogni annualità del Contratto.

Il Contraente dovrà indicare, sull'apposito modulo, la nuova Combinazione. Aviva effettuerà lo Switch ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo sulla base delle percentuali di ripartizione afferenti alla nuova Combinazione scelta dal Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione separata in vigore alla data dello Switch ed il Controvalore del Fondo interno assicurativo ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data dello Switch;
- viene applicata la spesa fissa pari a Euro 20,00 (la spesa fissa non si applica ai primi due Switch effettuati nel corso del Contratto);
- viene applicata la percentuale di investimento della nuova Combinazione, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello Switch, nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo.

Per data dello Switch si intende il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Switch da parte di Aviva.

Il Capitale maturato allocato nella Gestione separata alla data dello Switch è pari al Capitale maturato in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data dello Switch eventualmente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data dello Switch.

Dalla data dello Switch, l'importo investito nella Gestione separata si rivaluterà pro-rata per il tempo trascorso tra questa data e la data di ricorrenza annua successiva del Contratto.

Gli eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti successivamente all'operazione di Switch saranno investiti nella nuova Combinazione predefinita e verranno ripartiti tra la Gestione separata ed il Fondo interno assicurativo sulla base della ripartizione percentuale iniziale prevista dalla Combinazione.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di Switch a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di Switch potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Aviva informa il Contraente dell'avvenuto Switch trasmettendo la "lettera informativa dello switch".

Art. 17 - RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre, in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per la quota residua di Capitale maturato.

La richiesta di riscatto è irrevocabile.

Per esercitare il riscatto il Contraente deve compilare e inviare il "modulo di richiesta di liquidazione" per il tramite del Soggetto incaricato o inviare una comunicazione scritta direttamente ad Aviva a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o parzialmente il Contratto, come previsto all'Art. 21 – MODALITÀ E TEMPISTICHE.

Aviva liquida al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle eventuali imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto ad Aviva, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il Contraente ha inoltre il diritto di richiedere in ogni momento ad Aviva in forma scritta il Valore della quota del Fondo interno assicurativo e i valori di riscatto espressi in funzione di un Capitale maturato nozionale di euro cento. Aviva fornisce riscontro al Contraente entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

17.1 - Riscatto totale

Il valore di Riscatto totale è pari al Capitale maturato, calcolato da Aviva come somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale maturato relativo alla Gestione separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva, ulteriormente rivalutato per il tempo trascorso da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva;
- le eventuali Parti di capitale investite nella Gestione separata, tramite Versamenti aggiuntivi o operazioni di Switch effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva;
- la somma riportata ai due precedenti punti viene diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione separata, tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva;
- il Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva.

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, determinate sulla base dell'anno di richiesta del riscatto stesso.

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
1° anno	NON AMMESSO
2° anno	2,00%
3° anno	1,50%
4° anno	1,00%
5° anno	0,50%
Dal 6° anno in poi	NESSUNA PENALITÀ

La misura e le modalità di rivalutazione degli importi riportati ai precedenti punti a), b) e c) sono indicati all'Art. 3 – RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

Per data di ricevimento della richiesta di riscatto si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto incaricato, ovvero da parte di Aviva in caso di invio a mezzo posta.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le Quote sono rappresentazione – relative al solo Capitale investito nel Fondo interno assicurativo, sia per l'applicazione dei Costi e delle penalità di riscatto previste dal Contratto. Non esiste alcun valore minimo garantito da Aviva per la parte del valore di riscatto derivante dal Capitale investito nel Fondo interno assicurativo CU NEW TAURUS.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione separata LIFIN, Aviva garantisce la conservazione del Capitale, riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%.

17.2 - Riscatto parziale

Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale.

L'importo del Riscatto parziale, liquidato da Aviva al Contraente, è ottenuto attraverso il disinvestimento proporzionale – secondo la ripartizione del Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte di Aviva - dalla Gestione separata e dal Fondo interno assicurativo di quanto richiesto dal Contraente.

Le penalità indicate per il Riscatto totale saranno applicate limitatamente alla parte di capitale riscattato.

Il capitale residuo investito nella Gestione separata, inteso come differenza fra il Capitale maturato nella Gestione separata stessa alla data di ricevimento della richiesta del riscatto e l'importo liquidato comprensivo delle eventuali penalizzazioni, continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza annua secondo quanto previsto all'Art. 3 – RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA.

La liquidazione del valore di riscatto in misura parziale è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'importo del Riscatto parziale, calcolato al netto della tassazione prevista, risulti non inferiore a 1.200,00 Euro;
- il Capitale maturato residuo sulla medesima posizione dopo l'operazione di Riscatto parziale sia almeno pari a Euro 1.200,00.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di Riscatto parziale a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Switch) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di Riscatto parziale potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

17.3 - Presidi contrattuali

Aviva ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione separata LIFIN. In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/ano un Riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione rispetto alla Gestione separata LIFIN, superi l'importo massimo di Euro 52.500.000,00 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%, limitatamente all'importo derivante dalla Gestione separata LIFIN.

Esempio – valore di Riscatto totale

		VALORI IN EURO
Data di decorrenza	10/02/2019	
Data di ricevimento della richiesta di riscatto	01/04/2021	
Premio unico - (50% in Gestione separata – 50% in Fondo interno assicurativo)		30.000,00
Capitale investito*		29.850,00
*Per il calcolo del capitale investito si rimanda all'Art. 5		
GESTIONE SEPARATA*		
Capitale maturato all'ultima ricorrenza annua (10/02/2021)		15.436,76
Rivalutazione del capitale tra ultima Ricorrenza annua e data di ricevimento della richiesta di riscatto	51 giorni	36,91
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto (A)		15.473,67
* Per calcolare il Capitale maturato è stato ipotizzato un Tasso di rendimento medio annuo della Gestione separata pari al 3%.		
FONDO INTERNO ASSICURATIVO		
CASO 1 - AUMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla Data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto		5,25
Numero delle Quote il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto	2.985,00	
Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		15.671,25

		VALORI IN EURO
CASO 2 - DIMINUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA		
Valore delle quote alla Data di decorrenza		5,00
Valore delle quote il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto		4,75
Numero delle Quote il 2° giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto	2.985,00	
Controvalore del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo (B)		14.178,75
VALORE DI RISCATTO RELATIVO AL CASO 1		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto (A+B)		31.144,92
Penale di riscatto nel corso del 3° anno	1,50%	
Importo relativo alla penale di riscatto (C)		467,17
Riscatto totale (A+B-C)		30.677,75
VALORE DI RISCATTO RELATIVO AL CASO 2		
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto (A+B)		29.652,42
Penale di riscatto nel corso del 3° anno	1,50%	
Importo relativo alla penale di riscatto (C)		444,79
Riscatto totale (A+B-C)		29.207,64

Art. 18 - MODIFICA DEI BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa e dell'eventuale Referente terzo devono essere comunicate per iscritto ad Aviva.

Revoche e modifiche dei soli Beneficiari sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita.

Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto ad Aviva rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto ad Aviva di voler profittare del beneficio.

Art. 19 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere il Contratto, così come può costituirlo in pegno o vincolare le somme assicurate a favore di terze parti. Tali atti diventano efficaci solo quando Aviva, a seguito di richiesta scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, emetta apposita appendice al Contratto, che verrà inviata da Aviva entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora il Contraente intenda cedere il Contratto ad altro soggetto che abbia la residenza, domicilio o sede legale in un paese diverso dall'Italia, Aviva può non accettare la richiesta o riservarsi di proporre soluzioni alternative coerenti con la necessità del Contraente. Si fa comunque presente che il presente Contratto è stato realizzato nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai soggetti aventi residenza, domicilio o sede legale in Italia: pertanto Aviva non si assume alcuna responsabilità e non presta consulenza in merito al diverso trattamento fiscale che potrebbe discendere dall'applicabilità di leggi non italiane.

Nel caso di pegno le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Nel caso di vincolo, le successive operazioni di liquidazione non potranno avvenire se non con l'assenso scritto del vincolatario.

Non è consentito cedere il Contratto o costituire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto incaricato.

Art. 20 - TRASFORMAZIONE

Il Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

LIQUIDAZIONE

Art. 21 - MODALITÀ E TEMPISTICHE

Per tutte le liquidazioni richieste ad Aviva debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare Aviva al numero verde 800114433 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Beneficiario firma il modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto incaricato, riportata in calce al modulo stesso;
- oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente ad Aviva la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte di Aviva.

Le richieste di liquidazione possono pervenire ad Aviva:

- per il tramite del Soggetto incaricato attraverso la compilazione del "modulo di richiesta di liquidazione";
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandola direttamente ad Aviva Life S.p.A., Via A. Scarsellini n. 14 -20161 Milano – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualunque sia la modalità scelta la richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla documentazione indicata all'Art. 22 - DOCUMENTI DA PRESENTARE.

Le richieste di liquidazione incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, Aviva si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere alla liquidazione entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Art. 22 - DOCUMENTI DA PRESENTARE

Di seguito viene indicata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, la documentazione da presentare ad Aviva.

22.1 - In caso di decesso dell'assicurato

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra Aviva ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

Per ottenere la liquidazione della prestazione occorre inviare ad Aviva la seguente documentazione:

1. richiesta di liquidazione;
2. certificato di morte;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
4. documentazione medica.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

- la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
- MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell'intestatario sul quale verrà effettuata la liquidazione. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
- CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;
- CONTATTO: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- FATCA/CRS: occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W 9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto);
- LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso.

2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

Viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (comune, cancelleria, notaio) che dovrà riportare che: "Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare":

- a. in caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it)
 - la non esistenza di disposizioni testamentarie;
 - nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- b. in caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it):
 - che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
 - occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA

1. In caso di MORTE NATURALE:
occorre presentare un Certificato Medico, attestante la causa del decesso.
2. In caso di MORTE VIOLENTA - infortunio, omicidio o suicidio - oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, Aviva si riserva di richiedere copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia Aviva, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per

ricevere informazioni al riguardo è necessario contattare Aviva al seguente numero verde: 800114433, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Oltre alla documentazione sopra riportata, Aviva necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso Aviva necessita ricevere:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa delle modalità di liquidazione;
- copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito www.aviva.it nella sezione "moduli" -;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del tutore (esecutore);
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore).

PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso Aviva necessita ricevere:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa delle modalità di liquidazione;
- copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (*si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie*);
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore);
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore).

BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETÀ: in questo caso Aviva necessita ricevere:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal legale rappresentante (esecutore) completa delle modalità di liquidazione;
- documentazione attestante l'eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;
- copia della delibera di nomina del legale rappresentante (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del legale rappresentante;
- copia di un valido documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
- indicazione, per i titolari effettivi, relativa all'essere o meno una Persona Esposta Politicamente (PEP).

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE: in questo caso Aviva necessita ricevere:

- dichiarazione, completa di timbro e firma del legale rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Aviva di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell'imposta di successione, e per le successioni apertesesi dopo il 3/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D.Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre:

- la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l'importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;

oppure

- la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
 - per decessi fino al 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84;
 - per decessi dal 13/12/2014, l'attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00.

IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:

- copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi.

22.2 - In caso di richiesta di riscatto

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà compilare il "modulo di richiesta di liquidazione" e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto incaricato.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà inviare ad Aviva la seguente documentazione:

- copia di un valido documento di identità del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- copia del codice fiscale del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/esecutore/legale rappresentante con indicato l'intestatario del conto corrente bancario ed il codice IBAN;
- indicazione della professione/attività prevalente del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- indicazione F.A.T.C.A.: il Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Contraente o l'Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si sia

in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza;

- in presenza dell'esecutore dell'operazione: dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri conferiti al procuratore per agire in nome e per conto del Contraente sia esso persona fisica sia esso persona giuridica;
- indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.;
- recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- inoltre, in caso di richiesta di riscatto parziale, il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- il Contraente/esecutore/legale rappresentante, può esercitare l'opzione di conversione del capitale in rendita inviando ad Aviva una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio dell'opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato ad Aviva il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato rilasciato dal comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente – cancelleria, notaio -;
- nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione:
 - dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.;
 - copia della Visura camerale o documento equipollente aggiornata.

ASPETTI NORMATIVI

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti i derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

Art. 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme della legge italiana applicabili.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN”

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – LIFIN”

L’Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - LIFIN, di seguito per brevità LIFIN, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dall’Impresa di Assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L’Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l’Impresa di Assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione LIFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

Art. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione LIFIN ha come obiettivo l’ottenimento di un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un’ottica di medio periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L’acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - I) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 - II) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L’utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall’Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall’euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

Art. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

LIMITI DI INVESTIMENTO		LIMITI	
Obbligazionario Governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating \geq AA-	\geq 30%	\leq 100%
	Altri titoli di stato	\geq 0%	\leq 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	\geq 0%	\leq 60%
Azionario (*)	Azionario	\geq 0%	\leq 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi	\geq 0%	\leq 6%
	Immobiliari	\leq 0%	\leq 6%
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	\geq 0%	\leq 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	\geq 0%	\leq 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

Art. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione.

Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa di Assicurazione alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

Art. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata LIFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

Art. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO "CU NEW TAURUS"

Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari denominato CU NEW TAURUS.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio dell'Impresa di Assicurazione ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

Il Fondo Interno Assicurativo è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al successivo Art. 4 "COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE".

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno all'Investitore-contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dall'Investitore-contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 2 SCOPO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote di Fondi Interni Assicurativi.

Art. 3 PROFILI DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio del Fondo è il seguente:

- Fondo Interno Assicurativo CU NEW TAURUS: medio-alto

In particolare, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio di prezzo, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il rischio di controparte, tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'Euro.

ART. 4 COSTITUZIONE E CANCELLAZIONE DELLE QUOTE

La costituzione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non inferiore agli impegni assunti giornalmente con le Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo in misura pari al Controvalore delle Quote emesse, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dall'Impresa di Assicurazione in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle Assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo Interno Assicurativo del Controvalore delle Quote rimborsate, in base al valore unitario delle quote stesse, rilevato il giorno della loro cancellazione.

Art. 5 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dall'Impresa di Assicurazione in quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Gli OICR utilizzati avranno le seguenti caratteristiche: sono denominati in Euro, non distribuiscono i proventi e sono diversificati per classe di investimento, area geografica e altri fattori di rischio, permettendo in tal modo l'efficiente gestione del portafoglio in funzione dell'asset allocation definita.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno Assicurativo strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati ai successivi articoli 7, 8 e 9.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

L'Impresa di Assicurazione si riserva di affidare la gestione del Fondo Interno Assicurativo e le relative scelte di investimento a qualificate Società di Gestione del Risparmio, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa predefiniti, attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation. L'Impresa di Assicurazione ha comunque l'esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso per soli fini di copertura o al fine di realizzare una gestione efficace del portafoglio del Fondo Interno Assicurativo nel rispetto comunque delle disposizioni introdotte dal provvedimento ISVAP nr 297/1996 e sue successive modifiche.

L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre, si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo AVIVA o da Società appartenenti al Gruppo Banco Popolare.

Il Fondo Interno Assicurativo CU NEW TAURUS attualmente investe gli attivi in quote di uno o più OICR che sono soggetti ad imposizione fiscale. I crediti di imposta eventualmente maturati non verranno riconosciuti al Fondo assicurativo in quanto l'Impresa di Assicurazione trattiene tale credito di imposta che pertanto non va a beneficio dei Contraenti.

Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale. Le eventuali somme retrocesse all'Impresa di Assicurazione dalle società di gestione del risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate agli OICR, saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno Assicurativo con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

Art. 6 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto.

Art. 7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU NEW TAURUS L'Impresa di Assicurazione investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo CU NEW TAURUS secondo quanto indicato nella seguente tabella:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Obbligazionario	0%	40%
Azionario	0%	95%
Liquidità	0%	10%
Monetario	0%	20%

Il *benchmark* adottato nella gestione del Fondo CU NEW TAURUS è composto da:

- 15% JP Morgan EMU 3m: (investimenti monetari area Euro)
- 10% JP Morgan Global Govt Bond EMU (investimenti obbligazionari area EMU)
- 37% MSCI TR Net WORLD (investimenti azionari area Euro, Nord America e Pacifico)
- 38% MSCI TR Net EUROPE (investimenti azionari area Euro)

Il parametro di riferimento è calcolato con il metodo “a proporzioni costanti” in cui i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti tramite ribilanciamento su base giornaliera.

L'obiettivo della gestione è quello di replicare l'andamento dell'indice ottenendo risultati e rendimenti tendenti a quelli raggiunti dal *benchmark*.

Art. 8 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute giornalmente dall'Impresa di Assicurazione, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dall'Impresa di Assicurazione: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari alla seguente percentuale su base annua:
- b) Fondo Interno Assicurativo CU NEW TAURUS: 1,80%
- c) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- d) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- e) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 “REVISIONE CONTABILE” che segue.
- f) Gli oneri fiscali, le spese per l'eventuale deposito presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
- g) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità. Tali commissioni vengono espresse in percentuale sul valore giornaliero degli OICR.

La percentuale massima delle commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) non supererà il 2,40% su base annua. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione all'Investitore-contraente, l'Impresa di Assicurazione potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso all'Investitore-contraente è concesso il riscatto senza penalità.

Si precisa che la commissione annua massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo non è superiore a:

- a 2,20% per gli OICR appartenenti al comparto azionario;
- a 1,20% per gli OICR appartenenti al comparto obbligazionario;
- a 0,80% per gli OICR appartenenti al comparto monetario.

Gli eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di Assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi sono interamente riconosciuti a favore del Fondo Interno.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole per il Fondo, l'Impresa di Assicurazione adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze economiche di tali variazioni.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del Valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, i costi di Banca Depositaria e di transfer agent.

Sul Fondo Interno Assicurativo non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo Aviva; sulla quota parte del Fondo rappresentato da tali OICR grava per intero la commissione di gestione del Fondo in quanto interamente destinata alla copertura del servizio di asset allocation e delle spese di amministrazione dei contratti.

Art. 9 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo stesso.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 8 “SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO”.

Le attività e le passività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione delle quote o, in alternativa se tali valori non fossero disponibili (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati), al primo giorno utile precedente.

Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, l'Impresa di Assicurazione considera come valore unitario delle quote quello risultante il primo giorno di rilevazione successivo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato su un principale quotidiano finanziario a diffusione nazionale, indicato nel Prospetto Informativo. L'Impresa di Assicurazione si riserva, previo avviso all'Investitore-contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è determinato quotidianamente dall'Impresa di Assicurazione utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo stesso il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali.

I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, l'Impresa di Assicurazione redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Entro un mese dalla data di redazione del rendiconto della gestione, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote. In particolare si precisa che la Società di Revisione dovrà esprimere con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno Assicurativo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione dell'Investitore-contraente presso la sede dell'Impresa di Assicurazione ultimata la verifica della Società di Revisione e comunque non oltre 30 giorni dalla sua redazione.

Art. 11 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il presente Regolamento del Fondo Interno Assicurativo può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Investitore-contraente.

Come indicato al precedente punto 1. del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno Assicurativo con altro Fondo dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione all'Investitore-contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le

caratteristiche e la composizione dei Fondi Interni Assicurativi interessati dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo Interno Assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l'Investitore-contraente, tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno Assicurativo originariamente collegato al Contratto presso il Fondo derivante dalla fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per l'Investitore-contraente.

GLOSSARIO

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Aviva (Impresa di assicurazione): Aviva Life S.p.A. impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Beneficio finanziario: è pari al Rendimento finanziario della Gestione separata al netto della Commissione di gestione.

Capitale caso morte: in caso di decesso dell'Assicurato il Contratto prevede la liquidazione ai Beneficiari designati di un capitale pari alla somma del Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta del decesso e della Maggiorazione caso morte.

Capitale maturato: capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere in caso di decesso dell'Assicurato ovvero in caso di riscatto prima della scadenza, al lordo delle eventuali penalità. Esso è determinato in base alla valorizzazione determinata secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione del Capitale investito nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo in corrispondenza della data di valorizzazione effettuata.

Capitale investito: è la parte dei Premi versati che viene effettivamente investita nella Gestione separata LIFIN e nel Fondo interno assicurativo CU NEW TAURUS.

Caricamento: parte dei Premi versati dal Contraente destinata a coprire i Costi commerciali e amministrativi di Aviva.

Combinazione predefinita: sono le possibili ripartizioni del Capitale maturato tra Gestione separata "LIFIN" e Fondo interno assicurativo "CU NEW TAURUS". Al Contratto può essere abbinato solo una tra le quattro Combinazioni predefinite previste.

Commissione differita: importo della Commissione di gestione, da recuperare da parte di Aviva, determinato applicando la Percentuale della commissione differita al Capitale maturato investito nella Gestione separata.

Commissione di gestione: è il Costo per la gestione finanziaria che Aviva trattiene:

- per la Gestione separata: annualmente dal Rendimento finanziario della stessa;
- per il Fondo interno assicurativo: giornalmente dal patrimonio complessivo del Fondo interno assicurativo ed incide pertanto sulla valorizzazione delle Quote del Fondo.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il Contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del Capitale maturato allocato nella Gestione separata.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento del Premio unico ad Aviva.

Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale Aviva, a fronte del pagamento del premio, si impegna a liquidare una prestazione in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato).

Controvalore: equivale all'importo del Capitale investito nel Fondo interno assicurativo in relazione ai prezzi di mercato correnti. Il Controvalore del Fondo si ottiene moltiplicando il Valore della quota ad una determinata data per il numero delle Quote detenute dal Contraente alla medesima data.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto.

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le garanzie previste dal Contratto ovvero il secondo giorno di Borsa aperto successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il ricevimento del Premio da parte di Aviva. La Data di decorrenza è indicata nella "lettera contrattuale di conferma".

Data di perfezionamento: il Contratto si considera perfezionato quando viene sottoscritta la Proposta-certificato da parte del Contraente e da parte dell'Assicurato, – se persona diversa – e viene versato il Premio unico.

Durata del contratto (Durata contrattuale): periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero l'intera vita dell'Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto.

Fondo interno assicurativo: fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno di Aviva e gestito separatamente dalle altre attività di Aviva stessa, in cui sono fatti confluire parte dei premi che, al netto dei Costi, sono convertiti in quote (unit) del Fondo. A seconda delle attività finanziarie nella quali il patrimonio è investito può appartenere a diverse categorie.

Gestione separata: fondo appositamente creato da Aviva gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscano parte dei Premi versati al netto dei Costi. Dal Rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione separata deriva la rivalutazione annua da attribuire al Capitale investito nella Gestione separata "Forme Individuali LIFIN".

Indice di solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria di Aviva; è calcolato in proporzione agli impegni assunti da Aviva nei confronti degli Assicurati.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Maggiorazione caso morte: rappresenta la copertura complementare prestata direttamente da Aviva e consiste nell'aumento del Capitale maturato liquidato in caso di decesso dell'Assicurato, pari ad una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in caso di riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile in caso di riscatto sia convertito in una rendita vitalizia.

Parte: rappresentano le quote di capitale della Gestione separata investite tramite Versamenti aggiuntivi e Switch o disinvestite tramite Riscatti parziali e Switch.

P.E.P.: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. Lgs 231/2007 e s.m.i..

Percentuale della commissione differita: differenza non trattenuta tra la Commissione di gestione annua e il Rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata. Tale percentuale verrà recuperata da Aviva negli anni successivi, garantendo in ogni caso la conservazione del Capitale maturato.

Premi investiti: sono la somma dei Premi versati dal Contraente – Premio unico e Versamenti aggiuntivi – al netto dei Costi gravanti sui premi previsti dal Contratto.

Premi versati: la somma del Premio unico e di eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente nel corso della Durata del Contratto.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione ad Aviva al momento della conclusione del Contratto.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il Contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati del Capitale caso morte.

Proposta-certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione.

Quota: unità di misura di un Fondo interno assicurativo. Rappresenta la "Quota" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo stesso. Quando si sottoscrive un Fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale Valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Referente terzo: persona designata dal Contraente, diversa da Beneficiario, cui Aviva potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del Capitale maturato alla data della richiesta.

Rivalutazione annua: incremento periodico che viene attribuito alla ricorrenza annua, al Capitale maturato allocato nella Gestione separata al netto delle eventuali Commissioni differite relative agli anni precedenti non ancora recuperate.

Set informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati nel sito internet di Aviva.

Soggetto incaricato: Agenti/Broker/SIM, tramite i quali è stato stipulato il Contratto.

Switch: possibilità data al Contraente di modificare la suddivisione percentuale del Capitale maturato nella Gestione separata e nel Fondo interno assicurativo attraverso il passaggio in un'altra Combinazione predefinita.

Tasso minimo garantito: indica la misura minima della Rivalutazione annua, che Aviva garantisce per la parte del Capitale investito nella Gestione separata. Per questo Contratto, Aviva garantisce la conservazione del capitale riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del contratto.

Valore della quota (Valore unitario): il valore unitario della quota di un Fondo interno assicurativo è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il Premio unico previsto dal Contratto.

Aviva Capitale Futuro

Contratto di Assicurazione a Vita
Intera a Premio Unico Multiramo:
Unit Linked e con Partecipazione
agli Utili



(Tar. U01N)

PROPOSTA-CERTIFICATO

FAC SIMILE

Aviva Life S.p.A.
Gruppo Aviva

AVIVA CAPITALE FUTURO - Proposta-certificato - 1 di 4



Aviva Life S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_life_spa@legalmil.it

PROPOSTA-CERTIFICATO
AVIVA CAPITALE FUTURO
(Tar. U01N)

PROPOSTA-CERTIFICATO

N°

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta-certificato cui entrambe le Parti Contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di Polizza è quella che verrà attribuita da Aviva Life S.p.A. direttamente con la Lettera contrattuale di conferma.

Data ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2019

Codice Sog. incaricato _____ Soggetto incaricato _____
Codice SubAgente _____ SubAgente _____

CONTRAENTE

COGNOME (del Contraente o del legale rappresentante (*)) _____ NOME _____ CODICE FISCALE _____ SESSO M F

DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____ PROV. _____ CITTADINANZA _____

RESIDENZA (via e n. civico) _____ C.A.P. E LOCALITÀ _____ PROV. _____ STATO _____

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (via e n. civico) _____ C.A.P. E LOCALITÀ _____ PROV. _____ STATO _____

C.IDENT. PASSAP. PAT.GUIDA ALTRO ESTREMI DOC. NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA (ente e luogo) _____ DATA SCADENZA _____

PROFESSIONE _____ ATTIVITÀ ECONOMICA
SAE _____ TAE _____ RAE _____

INDIRIZZO E-MAIL _____ NUMERO DI CELLULARE _____

NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA

RAGIONE SOCIALE _____ PARTITA IVA _____

RESIDENZA (via e n. civico) _____ C.A.P. E LOCALITÀ _____ PROV. _____ STATO _____

ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE _____ CODICE SAE _____ CODICE RAE _____ CODICE ATECO _____

IN CASO DI ENTE NO PROFIT/ONLUS, QUAL È LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE? _____ N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE/REA _____

(* SI ALLEGA UN DOCUMENTO COMPROVANTE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'ENTE CONTRAENTE (IMPRESA)

(da compilare solo se diverso dal Contraente)

ASSICURATO

COGNOME _____ NOME _____ CODICE FISCALE _____ SESSO M F

DATA DI NASCITA _____ LUOGO DI NASCITA _____ PROV. _____ CITTADINANZA _____

RESIDENZA (via e n. civico) _____ C.A.P. E LOCALITÀ _____ PROV. _____ STATO _____

C.IDENT. PASSAP. PAT.GUIDA ALTRO ESTREMI DOC. NUMERO _____ DATA RILASCIO _____ RILASCIATO DA (ente e luogo) _____ DATA SCADENZA _____

PROFESSIONE _____ ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI _____ ATTIVITÀ ECONOMICA
SAE _____ TAE _____ RAE _____

BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

AVVERTENZA:

La invitiamo a compilare dettagliatamente la sezione dedicata ai dati dei Beneficiari in forma nominativa; in mancanza Aviva potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari stessi. Ricordiamo altresì che la modifica o la revoca dei Beneficiari deve essere comunicata ad Aviva.

Beneficiario nominativo:

Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____
Data di nascita _____ Sesso _____ Luogo di nascita _____
Codice Fiscale/Partita IVA _____
Telefono _____ E-mail _____
Indirizzo _____ Località _____
CAP _____ Provincia _____

Si precisa che Aviva potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima dei verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima dei verificarsi dell'evento? SÌ NO

Beneficiario nominativo:

Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____
Data di nascita _____ Sesso _____ Luogo di nascita _____
Codice Fiscale/Partita IVA _____
Telefono _____ E-mail _____
Indirizzo _____ Località _____
CAP _____ Provincia _____

Si precisa che Aviva potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima dei verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima dei verificarsi dell'evento? SÌ NO

Nel caso in cui il Contraente abbia la necessità di indicare ulteriori Beneficiari nominativi potrà inviare una comunicazione scritta ad Aviva ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile.

Beneficiario generico:

Referente terzo:

In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal Beneficiario) a cui Aviva potrà rivolgersi in caso di decesso dell'Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.

Cognome/Ragione sociale _____ Nome _____
Data di nascita _____ Sesso _____ Luogo di nascita _____
Codice Fiscale/Partita IVA _____
Telefono _____ E-mail _____
Indirizzo _____ Località _____
CAP _____ Provincia _____

Luogo e data,

FIRMA DEL CONTRAENTE

CARATTERISTICHE CONTRATTO

Premio Unico: _____ Euro _____
(importo minimo 30.000,00 Euro)

Età Assicurato: _____

COSTI: la percentuale di caricamento, comprensiva del Costo per la copertura caso morte pari allo 0,10%, applicata al Premio unico è pari all'0,50%. La quota di premio che, sulla base del presente Contratto, è finalizzata alla Maggiorazione caso morte è definita nella misura dello 0,10% del Premio unico e rappresenta pertanto la quota di premio detraibile ai fini fiscali.

Il Contraente sceglie una delle seguenti quattro Combinazioni che prevedono la suddivisione del Capitale investito - pari al Premio pagato al netto del caricamento - tra la Gestione separata "LIFIN" e il Fondo interno assicurativo "CU NEW TAURUS":

COMBINAZIONE PREDEFINITA	RIPARTIZIONE DEL PREMIO INVESTITO	COMBINAZIONE PREDEFINITA SCELTA DAL CONTRAENTE ⁽¹⁾
AVIVA PRUDENTE	60% Gestione separata "LIFIN" 40% Fondo interno assicurativo "CU NEW TAURUS"	<input type="checkbox"/>
AVIVA BILANCIATA	50% Gestione separata "LIFIN" 50% Fondo interno assicurativo "CU NEW TAURUS"	<input type="checkbox"/>
AVIVA DINAMICA	40% Gestione separata "LIFIN" 60% Fondo interno assicurativo "CU NEW TAURUS"	<input type="checkbox"/>
AVIVA AGGRESSIVA	20% Gestione separata "LIFIN" 80% Fondo interno assicurativo "CU NEW TAURUS"	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ Barrare una sola combinazione.

DICHIARAZIONI

AVVERTENZA:
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO:

I sottoscritti Contraente ed Assicurato (se diverso dal Contraente):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-certificato ed il pagamento del Premio unico che il Contratto è perfezionato e che Aviva Life S.p.A. si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte di Aviva. Aviva invia al Contraente la "lettera contrattuale di conferma", quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte di Aviva e riassume i dati identificativi del Contratto;

- prendono atto che il pagamento del Premio unico verrà quietanzato sulla presente Proposta-certificato e verrà pagato con le modalità di seguito indicate (vedere la sezione relativa ai Pagamenti);
 - dichiarano di aver preso conoscenza che eventuali informazioni sul conflitto di interessi sono riportate sul sito internet di Aviva all'indirizzo www.aviva.it.
- L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-certificato, ai sensi dell'Art. 1919 del Codice Civile.
Il Contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

Luogo e data, **FIRMA DELL'ASSICURATO** **FIRMA DEL CONTRAENTE**
(se diverso dal Contraente)

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata Aviva, nel corso della Durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi superiori al 25% che abbia in corso con altri soggetti.
Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali soggetti:

RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA	
RESIDENZA (via e n. civico)		C.A.P. E LOCALITÀ	PROV. STATO

Luogo e data, **FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di Perfezionamento del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente e Aviva da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

- Aviva entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente:
- qualora la richiesta di recesso pervenga ad Aviva antecedentemente alla Data di decorrenza, il Premio pagato;
 - qualora la richiesta di recesso pervenga ad Aviva a partire dal giorno della Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 1. la parte del premio destinato alla Gestione separata "LIFIN"
 2. la parte del premio destinato al Fondo interno assicurativo "CU NEW TAURUS" maggiorato o diminuito della differenza fra il Valore unitario delle Quote del secondo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte di Aviva, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza del Contratto.

Luogo e data, **FIRMA DELL'ASSICURATO** **FIRMA DEL CONTRAENTE**
(se diverso dal Contraente)

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni generali di contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:
Art. 3: Rivalutazione annua del Capitale investito nella Gestione separata; Art. 10: Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 11: Perfezionamento e decorrenza del Contratto; Art. 14, Esclusioni e Limiti; Art. 15: Diritto di recesso; Art. 16: Sospensione del pagamento dei premi annui; Art. 18: Riduzione; Art. 20: Riscatto; Art. 22: Cessione, Pegno e Vincolo; Art. 24: Modalità e tempistiche.

Luogo e data, **FIRMA DELL'ASSICURATO** **FIRMA DEL CONTRAENTE**
(se diverso dal Contraente)

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA DI AVER:

- ricevuto la copia integrale del Set Informativo - di sensi del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modifiche e/o integrazioni - composto:
 - dal Documento contenente le informazioni chiave "generico ed il Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, redatti secondo il Regolamento UE nr. 1286/2014 essendo comunque stato informato della possibilità di ricevere il documento specifico di tutte le opzioni disponibili;
 - dal Documento Informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi;
 - dalle Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario;
 - dalla Proposta-certificato in formato fac simile;
- ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti del Contraente;
- ricevuto il documento contenente i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività, nonché le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente.
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di assicurazione.

Luogo e data, **FIRMA DEL CONTRAENTE**

CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 8 DEL 3 MARZO 2015

Il consenso è da ritenersi valido solo in caso di indicazione dell'indirizzo email nella sezione anagrafica CONTRAENTE.
Io sottoscritto, acconsento a ricevere in formato elettronico la documentazione in corso di rapporto relativa al presente contratto. SÌ NO

- Sono consapevole che tale consenso:
- può essere revocato in ogni momento;
 - può essere reso anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni;
 - non costituisce autorizzazione all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Luogo e data, **FIRMA DEL CONTRAENTE**

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione, di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 dell'informativa e, pertanto, acconsento a tale trattamento.

Luogo e data, **FIRMA DELL'ASSICURATO** **FIRMA DEL CONTRAENTE**
(se diverso dal Contraente)

Il sottoscritto Soggetto incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato da Aviva, incassa il premio pari a Euro _____ e ne fa trasmissione ad Aviva Life S.p.A.

Il pagamento di tale premio viene effettuato con:

- assegno bancario/circolare emesso dalla sottoscritta Contraente, intestato**
 - ad Aviva Life S.p.A.
 - estremi identificativi dell'assegno: Azienda di credito: _____
 - codice CAB _____ codice ABI _____ n. assegno _____
- oppure
 - al Soggetto incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato da Aviva, esclusivamente nel caso in cui il Soggetto incaricato sia una Agenzia/Broker
 - estremi identificativi dell'assegno: Azienda di credito: _____
 - codice CAB _____ codice ABI _____ n. assegno _____
- bonifico bancario effettuato dal Contraente ed intestato ad Aviva Life S.p.A.**
con accredito codice IBAN IT 97 P 05034 01625 00000100378 - BANCO BPM
specificando nella causale il nome del Contraente ed il numero della Proposta-certificato (allegare copia del bonifico effettuato dal Contraente ad Aviva).
- bonifico bancario effettuato dal Contraente, esclusivamente nel caso in cui il Soggetto incaricato sia una Agenzia/Broker**
ed intestato a _____ - Soggetto incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato da Aviva

di Assicurazione - con accredito codice IBAN _____ BANCA _____
specificando nella causale il nome del Contraente ed il numero della Proposta-certificato (allegare copia del bonifico effettuato dal Contraente)

carta di debito (dalla data di operatività)

In tutti i casi di pagamento con bonifico bancario occorre indicare i dati dell'ordinante:
ABI _____ CAB _____ Intestatario del conto _____ Paese _____

Attenzione: nel caso di pagamento del premio mediante mezzi non direttamente indirizzati ad Aviva ovvero intestati al Soggetto incaricato, nella sua qualità di intermediario autorizzato da Aviva, la prova dell'avvenuto pagamento del premio ad Aviva è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente Proposta-certificato.

Il Contraente si impegna a corrispondere i successivi importi esclusivamente con procedura di addebito automatico sul conto corrente (procedura RID); pertanto si impegna a compilare debitamente l'apposito modulo bancario allegato alla presente Proposta-certificato.

Dati identificativi dell'istituzionario del conto corrente se diverso dal contraente (da compilare solo per importi di premio pari o superiori a Euro 5.000,00)

COGNOME E NOME	
CODICE FISCALE	PROFESSIONE
LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
NAZIONALITÀ	ATTIVITÀ ECONOMICA: SAE () TAE () RAE () ATECO ()
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
COMUNE	PROV. C.A.P.
PAESE	
DOCUMENTO D'IDENTITÀ	NUMERO
RILASCIATO DA	DATA RILASCIO

L'istituzionario ha rapporti di parentela/convivenza o ha rapporti professionali con il contraente? SÌ NO
Se NO specificare il rapporto tra le parti _____

Luogo e data, **FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO** **FIRMA DEL CONTRAENTE**

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO (Da compilare contestualmente all'incasso del premio)

Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione dei sottoscrittore le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del premio di perfezionamento è stato effettuato con la modalità scelta dal Contraente nella data sotto indicata. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

Cognome e Nome _____ Codice Sog. incar. _____ Codice Ag. _____
Luogo _____ Data _____ Firma del Soggetto incaricato _____



Aviva Life S.p.A.
 Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
 www.aviva.it
 Tel: +39 02 2775.1
 Fax: +39 02 2775.204
 Pec: aviva_life_spa@legalmail.it

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE A DATI IDENTIFICATIVI

Le indicazioni contrassegnate con l'asterisco sono riferite alle persone giuridiche

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRAENTE DEL RAPPORTO CONTINUATIVO	
I dati identificativi del Contraente sono riportati nella Sezione "Contraente" della Proposta-certificato alla quale il presente Modulo si riferisce.	
Persona Politicamente Esposta (PEP) *	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *	
I dati identificativi del Legale Rappresentante sono riportati nella Sezione "Contraente" della Proposta-certificato alla quale il presente Modulo si riferisce.	
L'esecutore coincide con il contraente?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESECUTORE *			
COGNOME E NOME			
CODICE FISCALE		PROFESSIONE - ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE	
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA	
NAZIONALITÀ		ATTIVITÀ ECONOMICA: SAE <input type="checkbox"/> TAE <input type="checkbox"/> RAE <input type="checkbox"/>	
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
COMUNE		PROV.	C.A.P.
DOCUMENTO D'IDENTITÀ		NUMERO	RILASCIATO DA
			DATA RILASCIO

* L'Esecutore è il soggetto a cui siano conferiti poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente.

AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) e FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI

Il Contraente dichiara:		
1. di avere residenza fiscale al di fuori dell'Italia; e/o		
2. di avere cittadinanza oppure sede legale o stabili organizzazioni negli USA;		
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
IN CASO DI RISPOSTA "SI", sia per Contraente Persona Fisica che Giuridica riportare nel seguente box il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando inoltre il modello W-9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto):		
STATO DI RESIDENZA FISCALE	TIN/NIF	NEL CASO IN CUI IL TIN/NIF NON SIA DISPONIBILE SPECIFICARE LA MOTIVAZIONE
1.		
2.		
CITTADINANZA / SEDE LEGALE o STABILE ORGANIZZAZIONE		
1.		
2.		

SEZIONE B ADEGUATA VERIFICA

Tipologia di rapporto continuativo	
<input type="checkbox"/> Apertura	
Scopo prevalente del rapporto	
<input type="checkbox"/> Esigenze familiari / personali	<input type="checkbox"/> Esigenze aziendali / commerciali / professionali
<input type="checkbox"/> Protezione	<input type="checkbox"/> Protezione
<input type="checkbox"/> Risparmio	<input type="checkbox"/> Risparmio
<input type="checkbox"/> Investimento	<input type="checkbox"/> Investimento
Conoscenza del cliente	
Da quanti anni è attivo il suo rapporto con l'Intermediario?	
<input type="checkbox"/> meno di un anno	<input type="checkbox"/> da 1 a 5 anni
<input type="checkbox"/> più di 5 anni	
Fascia di reddito del Cliente:	
<input type="checkbox"/> Fino a 50.000 Euro all'anno	<input type="checkbox"/> Oltre 50.000 Euro e fino a 150.000 Euro all'anno
<input type="checkbox"/> Oltre 150.000 Euro	
Natura del rapporto	
<input type="checkbox"/> L'assicurato fa parte del nucleo familiare del contraente o ha rapporti professionali con lo stesso?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se NO specificare il rapporto tra le parti	
<input type="checkbox"/> Il beneficiario/i fa/fanno parte del nucleo familiare del contraente o ha/hanno rapporti professionali con lo stesso?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se NO specificare il rapporto tra le parti	
Ulteriori informazioni	
Qual è la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento dei premi relativi alla polizza?	
<input type="checkbox"/> Attività lavorativa dipendente	<input type="checkbox"/> Vendita immobili
<input type="checkbox"/> Attività lavorativa in proprio	<input type="checkbox"/> Rendita Immobili
<input type="checkbox"/> Altro Specificare	<input type="checkbox"/> Reinvestimento
	<input type="checkbox"/> Disinvestimento
	<input type="checkbox"/> Rendita asset Finanziari
	<input type="checkbox"/> Donazioni
	<input type="checkbox"/> Vincita
	<input type="checkbox"/> Eredità

Si rammenta al contraente l'obbligo, ex art. 21 del D.lgs. 231/2007, di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'impresa di assicurazione e alla banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Si evidenzia che l'impossibilità di completare l'adeguata verifica può richiedere all'impresa di assicurazione di astenersi dall'effettuare l'operazione richiesta, ovvero di restituire le disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dall'aderente stesso, e di procedere alla chiusura del rapporto continuativo, secondo le modalità previste dalla legge.

<input type="checkbox"/> Persona giuridica / ditta individuale:	
<input type="checkbox"/> S.p.A.	<input type="checkbox"/> Diversa da S.p.A.
<input type="checkbox"/> Società Quotata:	
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Persona fisica:	
<input type="checkbox"/> Dipendente	<input type="checkbox"/> Dirigente / Soggetto Apicale (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.)
<input type="checkbox"/> Imprenditore	<input type="checkbox"/> Libero professionista
<input type="checkbox"/> Non occupato (disoccupato, casalinga, studente)	<input type="checkbox"/> Pensionato
<i>I termini sono da intendersi al maschile e al femminile</i>	
(sede dell'agenzia/filiale):	

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze rilevanti del rilascio di informazioni mendaci, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto/operazione riprodotti negli appositi campi della presente scheda corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza anche relativamente all'eventuale Titolare Effettivo del rapporto/operazione.

Luogo e data

FIRMA DEL CONTRAENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE / ESECUTORE

SEZIONE C ADEGUATA VERIFICA (da riempire a cura dell'operatore/intermediario)**Comportamento tenuto dal cliente al compimento dell'operazione o all'instaurazione del rapporto**

- Normale
 Anomalo (riluttante e/o poco chiaro nel fornire informazioni sufficienti e/o adotta un comportamento inusuale)

Modalità di svolgimento del rapporto continuativo/dell'operazione

- In presenza del solo esecutore
 In presenza del cliente / legale rappresentante

Luogo

Data / /

L'intermediario dichiara di aver proceduto personalmente all'identificazione del contraente/sottoscrittore della presente scheda secondo le modalità e nell'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni.

Agenzia n.

Nome e cognome (stampatello) del soggetto incaricato

Firma

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. E AL REG. 5 DEL 21 LUGLIO 2014**SANZIONI PENALI****Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007 e s.m.i.**

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

²TITOLARE EFFETTIVO**Titolare effettivo sub1 e sub2 - D. lgs. 231/2007 (e s.m.i.) art. 2 lettera y) Reg. IVASS n° 5/2014 e relativo Allegato Tecnico.****Per titolare effettivo sub1) si intende:**

la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo;

Per titolare effettivo sub 2) s'intende:**a) in caso di società:**

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica.
 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

³PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**Art. 1, co.2, lett. o D. lgs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 Ivass del Luglio 2014 (Persone Politicamente Esposte e PEPs)**

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto (D. lgs. 231/2007 e s.m.i.).

Art. 1 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/2007 e s.m.i.

(Rif. art. 1, co. 2, lett. o D. lgs. 231/2007 e s.m.i.)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
 b) i parlamentari;
 c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
 b) i figli e i loro coniugi;
 c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
 d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
 b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

FAC SIMILE

Aviva Life S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_life_spa@legalmail.it



Aviva Life S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038,00006

FAC SIMILE

Aviva Life S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_life_spa@legalmail.it



Aviva Life S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 10210040159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00006

FAC SIMILE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aggiornata il 25 maggio 2018

1. CHI È IL TITOLIARE DEL TRATTAMENTO?

Aviva Life S.p.A. con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la “Società”), agisce in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all'assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'“Interessato”) ai sensi della polizza assicurativa (la “Polizza”) a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata.

2. QUALI DATI SONO TRATTATI?

La Società tratta i dati forniti dall'Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute e i dati giudiziari.

Nota Bene: qualora l'Interessato fornisca alla Società dati personali di eventuali soggetti terzi, lo stesso si impegna a comunicare a questi ultimi quanto contenuto nella presente informativa, anche mediante rinvio alla sezione Privacy del sito internet www.aviva.it.

3. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I DATI?

La Società tratta i dati personali dell'Interessato per le seguenti finalità:

- a) **FINALITÀ ASSICURATIVE:** i dati personali dell'Interessato vengono trattati
 - ai fini della stipula e esecuzione della Polizza, ivi inclusi eventuali rinnovi (comprese la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato e l'esecuzione - anche tramite *call center* - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell'attività degli incaricati di cui si avvale la Società), e
 - per la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l'invio di comunicazioni funzionali all'iscrizione all'area clienti). La Società potrà eventualmente trattare dati giudiziari a Lei riferiti nell'ambito di: liquidazione sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, adempimenti normativi e regolamentari.
- b) **FINALITÀ DI INTERESSE LEGITTIMO:** i Suoi dati potranno infine essere trattati per il perseguimento dell'interesse legittimo della Società o di altre società del gruppo Aviva, nell'ambito delle seguenti finalità:
 - Attività di test e risoluzione delle anomalie dei sistemi informatici;
 - Statistiche utilizzo sito web;
 - Reportistica e analisi statistiche dei prodotti assicurativi per il miglioramento degli stessi;
 - Verifiche di audit interno, controlli a campione sulle polizze e reportistica.

4. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?

Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute - è **obbligatorio** per le FINALITÀ ASSICURATIVE di cui al precedente paragrafo 3 a), ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l'eventuale revoca, determinerà quindi l'impossibilità di stipulare o dare esecuzione alla Polizza.

Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo per il perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare e delle proprie controparti allo svolgimento delle operazioni economiche ivi indicate è eseguito ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il “**Regolamento Privacy**”). Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo **non è obbligatorio** e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse Legittimo.

5. COME VENGONO TRATTATI I DATI?

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La valutazione del rischio (di cui al precedente paragrafo 3 a) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l'analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo stesso all'interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell'esecuzione della Polizza.

Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.

Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.

6. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?

I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. I DATI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Interessato in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

8. QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?

Fermo restando la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, lo stesso potrà, in ogni momento e gratuitamente:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse.

L'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento,

- g) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui:
 - I) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - II) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - III) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - IV) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- h) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;
- i) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
- j) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano
- k) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti

Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via email al seguente indirizzo: privacy_aviva@aviva.com, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano.

9. CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Via Scarsellini 14, 20161 Milano (MI). L'elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

La Società ha altresì nominato - ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, il responsabile della protezione dei dati personali che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo.italia@aviva.com, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

10. TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

L'Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata nella sezione *Privacy* del sito internet www.aviva.it.

Aviva Life S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_life_spa@legalmail.it



Aviva Life S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 25,480,080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 10210040159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1,00103 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038,00006

